

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE
DECISIONE
SULLA RICEVIBILITÀ

del ricorso n. 17494/07
depositato da Fatmir KAJOLLI
contro l'Italia

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita il 29 aprile 2008 in una camera composta da:

Françoise Tulkens, *presidente*,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
András Sajó, *giudici*,

e da Françoise Elens-Passos, *cancelliere aggiunto di sezione*.

Visto il ricorso summenzionato, introdotto il 6 aprile 2007,
Dopo avere deliberato, emette la seguente decisione:

FATTO

Il ricorrente Sig. Fatmir Kajolli, è un cittadino albanese nato nel 1965 la cui residenza non è stata indicata. È rappresentato dinanzi alla Corte da E. Agaci, avvocato del foro di Roma.

A. Le circostanze del caso

Le circostanze di fatto della controversia, così come sono state esposte dal ricorrente, possono essere riassunte come segue.

Il ricorrente, accusato in base ad alcune intercettazioni telefoniche, di traffico di stupefacenti, veniva rinvia a giudizio dinanzi al tribunale di

DECISIONE KAJOLLI c. ITALIA

Milano. Dal momento che il ricorrente si era reso irreperibile e si era sottratto all'esecuzione di una ordinanza privativa della libertà fu dichiarato latitante.

Conseguentemente, tutti gli atti della procedura penale, inclusa l'ordinanza di rinvio a giudizio, furono notificati all'avvocato nominato dall'interessato. Tali atti erano redatti in italiano e non erano accompagnati da una traduzione in lingua albanese.

All'apertura del dibattimento, l'avvocato del ricorrente depositava istanza di assistenza da parte di un interprete e la traduzione in albanese degli atti della procedura.

Con due ordinanze del 9 gennaio e del 28 marzo 2002 il tribunale di Milano respingeva le richieste. Il Tribunale, in particolare, osservava che il diritto all'assistenza di un interprete e alla traduzione degli atti della procedura poteva essere fatto valere solamente se l'accusato dichiarava o dimostrava che gli era difficile od impossibile comprendere l'italiano. Nel caso in esame, il ricorrente non aveva fatto pervenire siffatta dichiarazione in tempo utile. Tra l'altro, l'interessato era latitante da sempre; in conseguenza di ciò egli era rappresentato, quanto alla comunicazione delle notifiche, dal suo difensore italiano che non aveva alcun interesse ad una traduzione in lingua albanese.

All'udienza del 28 marzo 2002, il rappresentante della Procura della Repubblica depositava istanza di produzione di un documento del Dipartimento di pubblica sicurezza che conteneva la lista – fornita dalle autorità albanesi – dei titolari delle linee telefoniche intercettate. Con ordinanza del 3 maggio 2002, il tribunale respingeva l'istanza.

Nel corso dell'udienza del 23 ottobre 2002 veniva effettuata l'audizione di un agente della polizia italiana, il maresciallo G. Quest'ultimo forniva una nota della polizia albanese, firmata dal colonnello U., che conteneva le indicazioni per effettuare l'identificazione dei titolari (incluso il ricorrente) delle linee telefoniche intercettate. Questa nota fu messa agli atti e il rappresentante dell'imputato ebbe la possibilità di avervi accesso. Alla conclusione di questa udienza il rappresentante della Procura della Repubblica presentava istanza di audizione del colonnello albanese U. Il tribunale accoglieva l'istanza.

Nel corso della udienza successiva, svoltasi il 21 novembre 2002, il rappresentante della Procura della Repubblica comunicava di aver presentato una richiesta di rogatoria internazionale finalizzata all'audizione, presso la procura di Tirana, del colonnello U., ma non aveva ottenuto alcuna risposta. Al contrario, la polizia albanese provvedeva ad informare i colleghi italiani che l'audizione di cui sopra era inutile dal momento che il colonnello U. si era limitato a firmare la nota in questione in quanto capo del servizio centrale per la lotta agli stupefacenti. Il tribunale annullava pertanto l'audizione di questo testimone.

DECISIONE KAJOLLI c. ITALIA

Con una sentenza del 12 dicembre 2002, depositata in cancelleria il 4 febbraio 2003, il tribunale di Milano condannava il ricorrente a sedici anni di prigione e al pagamento di una ammenda di euro 160 000.

La decisione si fondava, in misura pressoché determinante, sul contenuto delle intercettazioni telefoniche che secondo il tribunale dimostravano senza ombra di dubbio la colpevolezza del ricorrente. Relativamente alla identificazione del ricorrente come uno degli interlocutori delle conversazioni intercettate, il tribunale osservava che la polizia albanese aveva fornito un elenco di nomi dei titolari delle linee telefoniche poste sotto ascolto. Il ricorrente figurava in questo elenco. In siffatte circostanze, secondo il tribunale, non era necessario interrogare l'agente di polizia albanese che aveva proceduto all'identificazione della linea telefonica intercettata. In effetti, anche il maresciallo G., che era stato ascoltato nel corso del dibattimento, aveva partecipato a queste attività di investigazione.

Il ricorrente presentava appello.

In base all'articolo 143 del codice di procedura penale (CPP) e in base all'articolo 6 della Convenzione, il ricorrente eccepiva, innanzitutto, la nullità del processo di prima istanza in quanto gli atti della procedura (in particolare la richiesta di rinvio a giudizio, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e l'ordinanza di rinvio a giudizio) erano stati notificati nella loro versione originale senza la traduzione in albanese. Il ricorrente sosteneva che spettava alle autorità italiane l'onere di provare che un accusato di nazionalità straniera fosse in grado di comprendere l'italiano. Tra l'altro risultava dal fascicolo di causa che il ricorrente non parlava l'italiano. Le conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione erano in lingua albanese e non risultava che l'interessato si fosse mai recato in Italia. La circostanza che l'accusato fosse latitante e, pertanto, domiciliato ai fini delle comunicazioni legali presso il suo avvocato non poteva annullare di certo il diritto alla traduzione degli atti.

Il ricorrente, inoltre, contestava la mancata audizione del colonnello U., l'unico testimone che avrebbe potuto confermare o smentire la sua identificazione come uno dei titolari delle linee telefoniche intercettate.

Con sentenza del 22 ottobre 2003, depositata in cancelleria il 5 novembre 2003, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado.

La Corte di appello osservava, in primo luogo, che a causa della sua latitanza non era possibile stabilire se il ricorrente comprendesse o meno l'italiano. Inoltre, l'identificazione del ricorrente come uno degli interlocutori delle conversazioni oggetto di intercettazione risultava dalla testimonianza del maresciallo G.

Il ricorrente depositava ricorso in cassazione riproponendo, per l'essenziale, le eccezioni sollevate nell'atto di appello.

Con sentenza del 4 ottobre 2006, depositata in cancelleria il 4 novembre 2006, la Corte di cassazione respingeva il ricorso del ricorrente.

DECISIONE KAJOLLI c. ITALIA

La Corte osservava che ai sensi dell'articolo 169 § 3 del CPP, ogni atto notificato all'estero ad un cittadino non italiano deve essere accompagnato da una traduzione, e questo a meno che non risulti che l'interessato abbia conoscenza della lingua italiana. Ciononostante, alla luce della costante giurisprudenza della stessa Corte di cassazione, nel caso di notificazioni da effettuarsi in Italia, il riconoscimento del diritto alla traduzione e all'assistenza di un interprete di cui all'articolo 143 del CPP, presuppone l'accertamento dell'incapacità dell'accusato di comprendere la lingua italiana. Conseguentemente, quando, come nel caso ad essa sottoposto, l'accusato non ha avuto alcun contatto con il giudice e quando l'assenza della capacità di comprensione della lingua italiana non risulti dal fascicolo di causa, non può essere considerato esistente alcun obbligo alla traduzione degli atti di causa.

In modo del tutto analogo, la Corte di cassazione, notava che la produzione dei documenti ottenuti dalla polizia italiana in cooperazione con alcune autorità straniere allo scopo di identificare l'accusato era avvenuto in modo del tutto legittimo. In effetti, dal momento che tali documenti avevano ad oggetto delle informazioni non garantite in sé, quali ad esempio il nome del titolare di una linea telefonica, non era necessario procedere alla loro acquisizione attraverso una richiesta di rogatoria internazionale. Inoltre, il maresciallo G. non aveva testimoniato relativamente a dichiarazione rese da altre persone, ma aveva reso delle dichiarazioni aventi ad oggetto investigazioni alle quali egli stesso aveva preso parte.

B. La normativa interna rilevante

L'articolo 143 § 1 del CPP recita:

“L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.”

VIOLAZIONI DEDOTTE

Il ricorrente invoca l'articolo 6 della Convenzione per lamentare la mancanza di equità della procedura penale instaurata contro di lui.

DIRITTO

Il ricorrente ritiene che la procedura penale instaurata nei suoi confronti non è stata equa. Invoca, pertanto, l'articolo 6 della Convenzione che, nelle sue parti rilevanti, recita:

“1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (...).

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

(...)

d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.”

Le esigenze previste dal paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione rappresentano degli aspetti peculiari del diritto ad un equo processo sancito dal paragrafo 1 di questa disposizione, la Corte esaminerà le doglianze del ricorrente sotto l'angolo di visuale rappresentato dal combinato disposto di entrambe le disposizioni (si veda, tra le tante, *Van Geyseghem c. Belgio* [GC], n. 26103/95, § 27, CEDH 1999-I).

a) Il ricorrente lamenta innanzitutto il fatto che gli atti della procedura non siano stati tradotti in lingua albanese.

La Corte ricorda che le disposizioni dell'articolo 6 § 3 a) della Convenzione evidenziano la necessità che la massima cura possibile sia impiegata alla notifica dell'accusa all'interessato. L'atto di accusa gioca un ruolo di capitale importanza nei processi penali: a partire dalla sua notifica, l'imputato è ufficialmente avvisato per iscritto della base giuridica e fattuale delle contestazioni a suo carico (*Kamasinski c. Austria*, sentenza del 19 dicembre 1989, Serie A n. 168, § 79). Tra l'altro, l'articolo 6 § 3 a) riconosce all'imputato il diritto ad essere informato non soltanto dei motivi dell'accusa, ma anche, ed in modo dettagliato, della qualificazione giuridica che viene data ai fatti alla base della stessa (*Pélissier e Sassi c. Francia* [GC], n. 25444/94, § 51, CEDH 1999-II). Incontestabilmente, l'ampiezza delle informazioni dettagliate di cui alla presente norma varia a seconda delle circostanze particolari della causa; tuttavia l'imputato deve poter disporre di tutti gli elementi sufficienti per comprendere in modo preciso i fatti contestatigli e ciò al fine di preparare in modo adeguato la propria difesa. A tal proposito, l'adeguatezza delle informazioni deve essere apprezzata in relazione alla lettera b) del paragrafo 3 dell'articolo 6, che riconosce ad qualsiasi persona il diritto a disporre del tempo e delle

DECISIONE KAJOLLI c. ITALIA

facilitazioni necessarie per predisporre la sua difesa (*Pélissier e Sassi*, sentenza citata *supra*, § 54; *Mattoccia c. Italia*, n. 23969/94, § 60, CEDH 2000-IX; *D.C. c. Italia* (dec.), n. 55990/00, 28 febbraio 2002).

La Corte ricorda allo stesso modo che il diritto all'assistenza gratuita di un interprete, come garantito dal paragrafo 3 e) dell'articolo 6, vuole dire che l'imputato che non comprende o non parla la lingua utilizzata in udienza ha diritto ai servigi gratuiti di un interprete perché gli siano tradotti o interpretati tutti gli atti del procedimento a suo carico e che è necessario che questi riesca a comprendere per poter effettivamente beneficiare del diritto all'equo processo (*Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania*, sentenza del 28 novembre 1978, Serie A n. 29, § 48). Il paragrafo 3 e), tuttavia, non giunge fino ad esigere una traduzione scritta di qualsiasi prova documentale o documento ufficiale del fascicolo di causa. A tal riguardo, conviene notare che il testo della disposizione in esame fa rinvio a un "interprete" e non ad un "traduttore". Ciò induce a ritenere che una assistenza linguistica orale possa senz'altro soddisfare le esigenze della Convenzione. Nondimeno, l'assistenza prestata ai fini di interpretazione deve permettere che l'imputato abbia conoscenza delle accuse che gli vengono contestate e possa difendersi, in particolare, rendendo alle autorità giurisdizionali la propria versione dei fatti (*Husain c. Italia* (dec.), n. 18913/03, ECHR 2005-III).

Nel caso in esame, nessun atto del processo penale istaurato contro il ricorrente ha ricevuto traduzione in lingua albanese. Le autorità giurisdizionali interne invocano a giustificazione di tale carenza sostanzialmente due motivi: in primo luogo, non era affatto accertato che il ricorrente non comprendesse la lingua italiana; in secondo luogo, essendo il ricorrente latitante sin dall'inizio delle indagini, questi non aveva ricevuto alcuna notificazione.

Quanto al primo motivo, la Corte osserva che non è affatto contestato dalle giurisdizioni nazionali il fatto che il ricorrente sia un cittadino albanese, residente in Albania, e che nessun elemento del fascicolo di causa lascia credere che il ricorrente abbia mai vissuto in Italia o sia a conoscenza della lingua italiana. Inoltre, l'avvocato nominato dall'imputato aveva chiaramente comunicato le difficoltà di comprensione del suo cliente quando, all'apertura della fase dibattimentale, questi aveva depositato una istanza di assistenza di un interprete e la traduzione in albanese degli atti processuali. In siffatte circostanze, la Corte ritiene che l'interessato aveva diritto alla traduzione dei documenti che indicavano la base giuridica e fattuale delle accuse formulate nei suoi confronti.

La Corte osserva tuttavia che il ricorrente si è sottratto all'esecuzione di una ordinanza di privazione della libertà e da allora è stato dichiarato latitante. Dal momento che il suo indirizzo è rimasto sconosciuto alle autorità giudiziarie, tutti gli atti della procedura penale sono stati notificati unicamente al suo avvocato. Come a giusto titolo evidenziato dalle giurisdizioni italiane, niente permetteva di credere che tali notifiche siano

DECISIONE KAJOLLI c. ITALIA

state ricevute dal ricorrente; essendo l'avvocato italiano, costui non aveva bisogno di alcuna traduzione.

La Corte ritiene che, in presenza di circostanze tanto particolari quali quelle del caso in esame in cui a causa della latitanza dell'imputato, gli atti indicanti la natura e i motivi dell'accusa non potevano essere comunicati personalmente al ricorrente, le autorità nazionali erano dispensate, fino al momento dell'arresto dell'interessato, dall'obbligo di fornire una traduzione degli atti in questione (si veda, *mutatis mutandis*, *Husain* (dec.), citata *supra*).

Quanto al resto, la Corte osserva che il presente affare si distingue dal caso *Brozicek c. Italia* (si veda la sentenza del 19 dicembre 1989, Serie A n. 167), in cui essa aveva concluso in senso favorevole alla violazione dell'articolo 6 § 3 a) della Convenzione. In effetti, a differenza del caso in esame, il Sig. Brozicek non si era reso latitante, aveva personalmente ricevuto la notifica delle accuse mosse nei suoi confronti dalle autorità giudiziarie italiane e aveva segnalato in modo inequivocabile a queste ultime che a causa della mancanza di conoscenza dell'italiano non riusciva a comprendere il contenuto delle loro comunicazioni (si veda la sentenza citata *supra*, § 41).

D'altra parte, nella misura in cui la doglianza del ricorrente debba essere intesa come relativa alla mancanza dell'assistenza di un interprete, la Corte si limita ad osservare che dal momento che l'accusato non ha partecipato né al dibattimento né ad altra fase della procedura penale, tale assistenza era, evidentemente, inutile.

Ne deriva che tale motivo di doglianza è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

b) Il ricorrente si lamenta altresì della mancata audizione del colonnello U., che a suo dire era l'unico testimone che avrebbe potuto confermare o smentire la sua identificazione come uno dei titolari delle linee telefoniche intercettate.

La Corte nota innanzitutto che il colonnello U. era un testimone di cui la Procura della Repubblica aveva chiesto la convocazione al fine di provare la colpevolezza del ricorrente. Peraltro, dal momento che il rappresentante del pubblico ministero ha rinunciato alla sua audizione, tale testimone non ha mai reso alle autorità italiane alcuna dichiarazione suscettibile di essere utilizzata contro il ricorrente, pertanto, il colonnello U. non può essere considerato un testimone a carico ai sensi della prima periodo della lettera d) del terzo paragrafo dell'articolo 6 della Convenzione.

Quindi, dato che in appello ed in cassazione il ricorrente ha eccepito la mancata audizione di siffatto testimone, la Corte partirà dall'idea che si tratti di un testimone a discarico ai sensi dell'ultimo periodo della medesima disposizione

DECISIONE KAJOLLI c. ITALIA

La Corte ricorda, peraltro, che spetta in linea di principio alle giurisdizioni nazionali valutare gli elementi raccolti e la rilevanza di quelli di cui gli imputati desiderano la produzione (*Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna*, sentenza del 6 dicembre 1988, Serie A n. 146, § 68). Più in particolare, l'articolo 6 § 3 d) lascia a queste ultime, e sempre in linea di principio, la facoltà di valutare l'utilità di prova per testimoni (*Asch c. Austria*, sentenza del 26 aprile 1991, Serie A n. 203, § 25, nonché *Laukkanen e Manninem c. Finlandia*, n. 50230/99, § 35, 3 febbraio 2004). Questa disposizione non esige affatto la convocazione e l'interrogazione di ogni testimone a discolpa: come indicato dalla terminologia “alle stesse condizioni”, essa ha per scopo essenziale quello di realizzare una completa “parità di armi” in questa materia (*Engel e altri c. Paesi Bassi*, sentenza dell’8 giugno 1976, Serie A n. 22, § 91, nonché *Bricmont c. Belgio*, sentenza del 7 luglio 1989, Serie A n. 158, § 89).

La nozione di “parità delle armi” non esaurisce, dunque, il contenuto del paragrafo 3 d) dell’articolo 6, non più che quello del paragrafo 1 di cui questo comma rappresenta una delle tante applicazioni (*Delcourt c. Belgio*, sentenza del 17 gennaio 1970, serie A n. 11, § 28, e *Isgrò c. Italia*, sentenza del 21 febbraio 1991, serie A n. 194-A, § 31). Quindi, non appartiene alla Corte esprimere una opinione circa la rilevanza di prove scartate né più generalmente circa la colpevolezza o l’innocenza del ricorrente (*Vidal c. Belgio*, sentenza del 22 aprile 1992, serie A n. 235-B, § 34). Al contrario, la Corte ha il compito di controllare se l’imputato abbia avuto o meno una occasione adeguata e sufficiente di contestare i sospetti che pesano su di lui (si veda, *mutatis mutandis*, *Liidi c. Svizzera*, sentenza del 15 giugno 1992, Serie A n. 238, § 47).

In applicazione di questi principi al caso in esame, la Corte rileva che l’identificazione del ricorrente come uno dei titolari delle linee telefoniche intercettate derivava da diversi elementi, quale la testimonianza del maresciallo G., un agente della polizia che aveva partecipato personalmente alla fase delle indagini, e da una nota della polizia albanese. Ne deriva che il rifiuto di convocare il colonnello U. non ha lesi i diritti della difesa.

In presenza di tali condizioni la Corte non riesce a scorgere alcuna apparenza di violazione del diritto del ricorrente a ottenere la convocazione e l’interrogazione del testimone a discolpa.

Ne segue che tale motivo di dogliananza è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

DECISIONE KAJOLLI c. ITALIA

Per questi motivi, la Corte, a maggioranza,
Dichiara la richiesta irricevibile.

Françoise Elens-Passos
Cancelliere aggiunto

Françoise Tulkens
Presidente